

CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DEL CONTROLLO INTERNO

**Le Amministrazioni Comunali di
Vallesaccarda
Trevico
San Nicola Baronia
Casalbore
Castel Baronia
Lacedonia**

Premesso:

che l'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, prevede l'obbligo a carico degli Enti di garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

che lo stesso articolo, per l'effettuazione di controlli prevede la possibilità per gli Enti, della istituzione degli Uffici Unici mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;

che gli Enti sottoscrittori della presente hanno deliberato di avvalersi della predetta possibilità e di procedere alla istituzione dell'Ufficio Unico;

Considerato che la presente gestione associata rendendo uniformi le modalità di controllo nei diversi Enti sottoscrittori attua più concretamente i principi ispiratori della norma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 OGGETTO

I Comuni di Vallesaccarda, Trevico, San Nicola Baronia, Casalbore, Castel Baronia e Lacedonia convengono di esercitare il sistema dei controlli interni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la istituzione di un Ufficio Unico costituito dai Segretari Comunali degli Enti sottoscrittori della presente convenzione. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali:

- **deliberazione del Consiglio Comunale di Vallesaccarda** n. del
- **deliberazione del Consiglio Comunale di Trevico** n. del
- **deliberazione del Consiglio Comunale di San Nicola B.** n..... del

- **deliberazione del Consiglio Comunale di Casalbore** n. del
- **deliberazione del Consiglio Comunale di Castel Baronia** n. del
- **deliberazione del Consiglio Comunale di Lacedonia** n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Vallesaccarda.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2 FINALITA'

La presente convenzione istituisce il servizio denominato **"gestione associata del controllo interno"** per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, mediante la costituzione di un Ufficio Unico.

Decorrenza

La gestione associata delle funzioni di controllo interno decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Contenuto operativo

La gestione associata concernente il controllo di regolarità amministrativa e contabile è incentrata nelle seguenti attività:

- a) Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato in sede di adozione degli atti dei singoli Enti sulla base dei Regolamenti adottati dagli stessi.
- b) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Aree e/o Servizi che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto che si ritiene di verificare. Per le tecniche di campionamento ed il numero degli atti da sottoporre a controllo, si rinvia ai Regolamenti adottati dai singoli Enti o secondo direttive diverse disposte dall'Ufficio Unico.

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICIO UNICO

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione dell'Ufficio e le modalità di funzionamento dell'Ufficio Unico sono fissate dai componenti dello stesso.

Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) definisce ed approva il piano annuale per la gestione della funzione e del relativo piano finanziario;
- b) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- d) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5 RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà annualmente, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 6 DURATA – DECORRENZA – RECESSO - INTEGRAZIONI

La presente convenzione decorre dal 1° Marzo 2013 e avrà validità triennale, ai sensi dell'articolo 14, comma 31/bis, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss. mm. ed ii.; essa è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. I Comuni hanno facoltà di recedere dalla gestione associata di servizi oggetto della presente convenzione. L'avviso di recesso deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Sindaco del Comune Capofila della gestione associata della funzione come individuato all'art. 1

Articolo 7 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita determinazione dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata definitivamente dai Consigli Comunali dei Comuni associati.

Articolo 8 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati, a causa della presente convenzione, saranno decise dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 10

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei Comuni associati in maniera proporzionale. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vallesaccarda, li

Il Sindaco di Casalbore

Il Sindaco di Vallesaccarda

Il Sindaco di Castel Baronia

Il Sindaco di Trevico

Il Sindaco di San Nicola Baronia

Il Sindaco di Lacedonia
